



ALLEGATO 1

Condizioni minime a pena esclusione

L'offerta da presentare dovrà contenere, a pena di esclusione, le seguenti condizioni minime:

- 1) La durata delle coperture richieste si deve intendere di anni 1 (uno) a far data dalla stipula del contratto che comunque non è soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo espresso (art. 23 L. n. 62/2005).
- 2) La polizza deve prevedere clausole di esonero denuncia sinistri precedenti e di Buona Fede.
- 3) La polizza ed ogni sezione di essa, in qualunque caso (co-assicurazione o A.T.I./R.T.I.), dovrà essere tassativamente intestata alla contraente, ed in ogni caso per ogni sezione non saranno ammesse applicazioni di polizza preesistenti o in convenzione.
- 4) In caso di qualsiasi controversia in merito all'esecuzione del contratto, si stabilisce che, in via esclusiva, il foro competente deve essere quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del contraente/beneficiario/assicurato, dovendosi comunque tenere conto degli artt. 6 RD 30 ottobre 1933 n. 1611 e 14, ultimo comma bis D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (foro dello Stato per le istituzioni scolastiche statali).
- 5) In ottemperanza alla circolare ministeriale 2170 del 30/05/1996, relativamente alle Sezioni Responsabilità Civile e Tutela Giudiziaria, la qualità di "Soggetto Assicurato" deve spettare anche all'Amministrazione Scolastica. La garanzia, cioè, deve essere prestata anche a favore dell'Istituzione Scolastica in quanto facente parte dell'Amministrazione Scolastica (M.I.U.R. – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) e, dunque, non solo a favore degli alunni e/o degli operatori scolastici.
- 6) L'offerta, come già indicato nella lettera d'invito, potrà essere presentata in co-assicurazione tra più imprese fermo restando che la Compagnia co-assicuratrice delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e a A.T.I./R.T.I. purché, in fase di presentazione dell'offerta, si presenti documentazione (atto pubblico o scrittura privata autenticata) che attesti se l'A.T.I./R.T.I. sia costituita o costituenda in base al nuovo codice degli appalti pubblici (D.lgs. 50/2016).
- 7) Le garanzie assicurative sono valide per ogni iniziativa e/o attività organizzata e/o gestita e/o effettuata e/o autorizzata e/o deliberata dagli Organi dell'Istituto, in relazione sia all'attività scolastica che extra scolastica, parascolastica e interscolastica, sia didattica che di altra natura, sia in sede che fuori sede, comprendente (in via esemplificativa, ma non esaustiva), tutte le attività di refezione e ricreazione: manifestazioni sportive, ricreative, culturali, gite scolastiche e di istruzione, visite guidate, visite a musei, scambi ed attività

culturali in genere, purché siano controllate da organi scolastici o da organi autorizzati da quelli; tutte le attività di educazione fisica (motoria, per le scuole materne ed elementari), comprese tutte le attività ginnico/sportive e non, anche extra programma nonché tutte le attività previste dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa realizzate dall'Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni; le assemblee autorizzate. Gli assicurati devono essere considerati terzi fra loro. La copertura assicurativa per il rischio di responsabilità civile comprende anche il fatto illecito degli alunni.

- 8) In base al disposto della Finanziaria 2008, la polizza non dovrà contemplare nessuna copertura per la RC Patrimoniale e Amministrativa Contabile del Dirigente Scolastico e/o del Direttore S.G.A., neanche se prestata a titolo gratuito. Per questi rischi, i soggetti interessati potranno stipulare contratti autonomi individuali.
- 9) Tolleranza tra soggetti paganti/assicurati minima del 5%.
- 10) Massimale Responsabilità Civile Terzi pari ad almeno 10.000.000 euro.
- 11) Per la garanzia Infortuni massimale catastrofale pari ad almeno 15.000.000 euro.
- 12) Per la garanzia Infortuni massimale per terremoti, alluvioni e allagamento pari ad almeno 15.000.000 euro.
- 13) Per la garanzia Morte non verrà valutato un massimale superiore a 250.000 euro.
- 14) Per la garanzia Invalidità Permanente da infortunio non verrà valutato un massimale superiore a 300.000 euro.
- 15) Per la garanzia Invalidità Permanente da Malattia per contagio da virus H.I.V., non verrà valutato un massimale superiore a 300.000.
- 16) Per la garanzia Invalidità Permanente da Malattia per contagio da meningite, poliomielite ed epatite virale non verrà valutato un massimale superiore a 300.000 euro.
- 17) Per la garanzia Rimborso Spese Mediche da Infortunio non verrà valutato un massimale superiore a 250.000 euro.
- 18) Per la garanzia Rimborso Spese Mediche da Infortunio per ricoveri superiori ai 45 giorni, non verrà valutato un massimale superiore a 400.000 euro.
- 19) Per la garanzia Rimborso spese Mediche da Malattia non verrà valutato un massimale superiore a 250.000 euro.
- 20) Il rischio in itinere è sempre compreso.

Eventuali massimali diversi e/o maggiori rispetto a quelli indicati dall'Istituto scolastico dal punto 13) al punto 19) non saranno valutati e presi in considerazione ai fini della aggiudicazione, in quanto i massimali sopra indicati sono ritenuti congrui e sufficienti rispetto alle esigenze dell'Istituto stesso.